



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO**

Tribunale di Fermo - Sez. Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **150/2017** promossa da:

██████████, con il patrocinio dell'avv. KONDI ARJOL e dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in VIA VIA OGNISSANTI 13 A FERMO presso il difensore avv. KONDI ARJOL

Parte ricorrente

contro

**I.N.P.S. - FERMO** (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. SALVATI VALERIA e dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in C/O SEDE INPS VIA S.ALESSANDRO N.3 FERMO presso il difensore avv. ██████████

Parte resistente

@@terzo@@

Parte chiamata

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

L'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, non recepito nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del d.lgs di recepimento (40/2014) e nonostante la scadenza dei termini, stabilisce che “ i lavoratori di cui al paragrafo 1, lett. b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004” .

Si tratta di norma a cui va attribuita efficacia diretta nell'ordinamento interno, stante la sua chiarezza interpretativa e l'assenza di attività ai fini della sua applicazione, per cui la fonte nazionale contrastante, in virtù dei principi in tema di gerarchia delle fonti, deve essere disapplicata.

Diversamente, si realizzerebbe una forma di discriminazione oggettiva e d'altra parte, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni (v. sent. CGE 103/88 F.lli Costanzo e Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14.4.2016). Il bonus bebè, come è noto, può essere sottoposto a restrizioni legittimamente; con sentenza 141/2014 la Corte Costituzionale ha ritenuto conforme a Costituzione il requisito, previsto dalla Regione Campania, della permanenza almeno biennale di residenza nella regione per chiedere il bonus bebè. Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente possiede tutti i requisiti per ottenere il bonus bebè, ad eccezione del permesso di soggiorno di lunga durata; che non ha chiesto, perché non è in grado di pagare la relativa tassa soggiorno. Ora, è evidente che lo Stato può porre limiti ad una provvidenza, per incentivare la residenza e la natalità sul proprio stato. Tuttavia, va ricordato che ai rifugiati politici ed a coloro in possesso della protezione sussidiaria il bonus bebè spetta; sarebbe quindi irragionevole escludere dal beneficio il ricorrente in quanto non ha la disponibilità per pagare la cosiddetta tassa soggiorno, pur essendo in possesso, pacifico, dei requisiti per ottenerlo. Pertanto l'Inps, che nella materia ha recepito le espresse direttive della Presidenza del Consiglio, non può



irragionevolmente escludere coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti per ottenere il bonus bebè ( oggetto di propaganda anche ingannevole, tanto è vero che si è dovuta inserire una normativa speciale per evitare la ripetibilità del bonus per gli extracomunitari non in possesso dei requisiti ma spinti a richiederlo da propaganda ministeriale ingannevole ) non hanno il permesso di lunga durata perché non se lo possono permettere, e non perché non siano in possesso dei requisiti per ottenere il possesso di lunga durata. In questi termini il ricorso va accolto; anche perché è razionale porre dei requisiti di lungo soggiorno, ma non può pretendersi che chi abbia un isee particolarmente significativo si sveni con la tassa di lungo soggiorno per ottenere il bonus bebè. Né la giurisprudenza contraria prodotta dalla Inps può influire sulla decisione; ed infatti nulla quaestio sul diritto dello Stato a limitare il bonus bebè a chi risieda da alcuni anni in Italia, ove particolari convenzioni internazionali non impongano la parificazione tra cittadini ed extracomunitari; tali limitazioni, ad esempio adottate dalla Regione Campania, come si è visto sono state dichiarate conformi a costituzioni. Diverso però è il caso di chi, pur potendo avere un permesso di lunga durata, e quindi essendo stabilmente residente in Italia dal numero di anni necessario in possesso degli altri requisiti, non può pagare la tassa soggiorno; questo è veramente un elemento discriminatorio, quindi la normativa va letta e intesa come “ ha diritto chi può avere la carta di soggiorno di lunga durata”. Quindi, pur non potendosi condannare l’Inps alle spese di lite in quanto di iniziativa non poteva disapplicare la direttiva del Presidente del Consiglio, tuttavia gli si deve imporre la interpretazione conforme a costituzione ( almeno sino a quando non sarà eliminato l’odioso balzello legato alla tassa per la carta di lungo soggiorno ) che il beneficio in parola spetta a chi è in possesso dei requisiti per ottenere il permesso di soggiorno di lunga durata.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Riconosce in capo al ricorrente il diritto all’assegno di natalità pari ad € 1.920,00 in considerazione della dichiarazione ISEE del 28/05/2016 e fino al compimento del terzo anno di età di suo [REDACTED] nato a Fermo il 20/04/2016, ove rimangano immutate le condizioni di reddito;

Spese di lite compensate.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Fermo, 28 giugno 2017

Il Giudice  
dott. Pietro Merletti

